

COMUNE DI QUARTO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI
QUARTO**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere
alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati
e dei preposti gestione
dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9- Modalità di raccolta
e requisiti dei dati personali

Art. 10- Obbligo degli operatori

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 12 - Diritti dell'interessato

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 16 - Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali

Art. 17 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

Art. 20 - allegati

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Le immagini che riguardano le persone, qualora sono in grado di identificare il soggetto a cui si riferiscono, rappresentano dati personali. La videosorveglianza potrebbe incidere sul diritto alla riservatezza delle persone.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dal Comune di Quarto.

3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Quarto, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai Provvedimenti del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.

Art. 2 – Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. Principio di liceità: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è predisposto per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi.

4. Principio di proporzionalità: gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Art. 3 – definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l’Ente - Comune di Quarto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- n) per “**Codice**”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196/2003.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Quarto, in particolare dal D. L.vo. 267/2000, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e tutte le attività illecite connesse ai reati ambientali commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) tutelando in tal modo la cosiddetta "utenza debole" : bambini, giovani e anziani, garantendo la sicurezza nelle zone monitorate.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta solo il trattamento di dati personali Rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno e consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Il sistema è di ausilio alla Polizia Municipale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Municipale nelle situazioni caotiche o di pericolo. Le immagini potranno essere utilizzate anche per l'eventuale invio da parte della Polizia Municipale di contestazioni per violazioni del Codice della Strada.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Quarto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile

- 1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è Comandante della Polizia Municipale in servizio, domiciliato presso il Comando della Polizia Municipale,
- 2. E'consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

3. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso la Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Municipale.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Sottufficiali in servizio presso la Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali luoghi in cui necessita la sorveglianza, e degli immobili di proprietà comunale.

2. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le stesse possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico programmati.

3. I segnali video delle unità di ripresa verranno registrate in digitale su hard disk.

4. La registrazione è consentita:

Relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità;

Relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, arredo urbano o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici;

1. Le immagini videoregistrate sono conservate per sette giorni successivi alla rilevazione. Sono fatte salve le esigenze di natura giudiziaria. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità consentite e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11- Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Quarto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Quarto -Polizia Municipale - - Area videosorvegliata . Immagini custodite presso la Polizia Municipale".

2. Il responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- *la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;*
- *la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;*
- *informazione sulle loro procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo, indirizzate al Comandante della Polizia Municipale, possono essere depositate personalmente al protocollo del Comune di Quarto oppure trasmesse mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Sicurezza dei dati

1 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando di Polizia Municipale di Quarto, dove sono collocate le attrezzature di registrazione e può accedere il solo personale autorizzato.

2. Il Server, depositario dei dati, è sistematicamente chiuso a chiave e dotato di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell' ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

d) La cessioni dei dati in violazione di quanto previsto da disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1 La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1 La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni. In pratica se si cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali si è tenuti al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Art. 17 – Comunicazione

1 La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Quarto a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può

essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e cioè decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2 In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

CAPO V MODIFICHE

Art.19- Modifiche regolamentari

1. Il presente regolamento dovrà essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere recepiti.

Art. 20 Allegati

1. Al presente regolamento va necessariamente allegato lo schema relativo alla ubicazione sul territorio del Comune di Quarto delle telecamere.